

---

# Modifiche alla legge sulla cittadinanza: il testo unificato

**ROMA** (Migranti-press) - Nella seduta del 7 febbraio u.s. la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati ha adottato, per il prosieguo dell'esame, il *testo unificato* elaborato dal Comitato ristretto riguardante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza".

Il nuovo progetto (n. 24 e abb.), derivante dall'esame di 18 proposte, si basa sulla struttura del disegno di legge governativo (n. 1607), integrandolo e coordinandolo in più punti con disposizioni attinte dalle restanti iniziative.

Due gli *aspetti fondamentali* su cui poggia il testo unificato:

la concezione della cittadinanza come strumento volto a favorire l'integrazione, anche attingendo all'esperienza di altri Paesi europei e ferma restando la distinzione tra disciplina della cittadinanza e politiche di integrazione;

la concezione della cittadinanza come atto di volontà individuale che, in presenza di determinate condizioni, impegna lo Stato.

Gli elementi costitutivi della nuova disciplina della cittadinanza consistono nello *ius soli*, nell'appartenenza fisica e sociale alla comunità, nell'adesione ai principi costituzionali e nella possibilità della doppia cittadinanza.

## Principali contenuti del testo unificato

L'articolo 1 stabilisce che è *cittadino per nascita* chi è nato nel territorio della Repubblica da *genitori stranieri* di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzione, da almeno *tre anni*, nonché chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

L'articolo 2 prevede che il *minore* figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine; entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. Il medesimo soggetto, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiarato entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana.

L'articolo 3 prevede che il *coniuge*, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la *cittadinanza* italiana quando, dopo il matrimonio, *risieda legalmente da almeno due anni* nel territorio della Repubblica, oppure *dopo tre anni se all'estero*, qualora, al momento dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista

---

---

separazione personale dei coniugi. In proposito, si sottolinea che la norma non distingue l'ipotesi del matrimonio all'interno del quale siano nati dei figli: tale fattispecie sembrerebbe meritare apposita considerazione, non potendosi evidentemente parlare, in casi del genere, di c.d. "matrimoni di comodo".

L'articolo 4 prevede che la *cittadinanza* italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato:

- allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno *cinque anni* e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno;

- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno tre anni successivamente alla adozione (tale ipotesi è contemplata all'articolo 9 della legge vigente, ma il periodo minimo di residenza è attualmente fissato in cinque anni);

- al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica.

L'articolo 4 prevede altresì che il Governo promuove iniziative e attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, cui questo viene invitato a partecipare.

Art. 5 L'attribuzione della cittadinanza è condizionata ad una *conoscenza della lingua italiana* equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria (art. 5); con decreto sono stabiliti i titoli necessari all'attestazione della conoscenza della lingua italiana, nonché le attività che possono essere considerate titolo idoneo.

L'articolo 6-7 individua *i motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza*, i quali consistono:

- nella condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale;

- nella condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

- nella condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.

L'articolo 6 disciplina inoltre la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera e stabilisce che, in tutti i casi citati, la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna ai fini dell'attribuzione della cittadinanza. Lo stesso articolo stabilisce, infine, che l'apertura di un procedimento penale per i reati citati ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, che riprende entro un mese dalla sentenza, anche non definitiva, di assoluzione.

---

---

L'articolo 8 stabilisce che il Ministro dell'interno respinge l'istanza di attribuzione della cittadinanza con decreto motivato ove sussistano le cause ostative prima ricordate.

L'articolo 9 Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica (art. 9), il Ministro dell'interno respinge con decreto motivato l'istanza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 9 prevede altresì che, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 10 Per quanto attiene alla *concessione della cittadinanza*, l'articolo 10 modifica in più punti l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, stabilendo che la cittadinanza può essere concessa al *minore straniero o apolide* che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età, e riducendo da cinque a tre anni il termine per la concessione all'apolide che risieda legalmente in Italia. L'articolo 10 abroga altresì la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge citata, concernente la concessione della cittadinanza a cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee, in quanto tale fattispecie è ricompresa nell'ambito dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 del testo unificato. Nei casi suddetti viene escluso che ai fini della concessione della cittadinanza l'interessato debba essere tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.

L'articolo 11 stabilisce che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del *giuramento*, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo. L'articolo reca altresì la *formula* del giuramento, che risulta essere la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone". Si prevede infine che al nuovo cittadino venga consegnata copia della Costituzione.

Art. 12-13 Mentre l'articolo 12 prevede che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana, non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera, l'articolo 13 stabilisce, tra l'altro, che il diritto al riacquisto della cittadinanza può essere esercitato dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio sia stato contratto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, nonché dal figlio della donna, ancorché nato anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della Costituzione e anche qualora la madre sia deceduta.

L'articolo 14 disciplina il procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza. (P.A.)

---

**08/03/2007**

---